

**ACCORDO INTERISTITUZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE
"ALMA – Alleanza Locale delle Città Metropolitane per l'Antidiscriminazione"**

La Città Metropolitana di Bari, con sede in [Indirizzo], C.F. [____], rappresentata da [Nome e Cognome], nella sua qualità di [Carica/Dirigente];

E

La Città Metropolitana di Bologna, con sede in [Indirizzo], C.F. [____], rappresentata da [Nome e Cognome], nella sua qualità di [Carica/Dirigente];

E

La Città Metropolitana di Cagliari, con sede in [Indirizzo], C.F. [____], rappresentata da [Nome e Cognome], nella sua qualità di [Carica/Dirigente];

E

La Città Metropolitana di Catania, con sede in [Indirizzo], C.F. [____], rappresentata da [Nome e Cognome], nella sua qualità di [Carica/Dirigente];

E

La Città Metropolitana di Firenze, con sede in [Indirizzo], C.F. [____], rappresentata da [Nome e Cognome], nella sua qualità di [Carica/Dirigente];

E

La Città Metropolitana di Genova, con sede in [Indirizzo], C.F. [____], rappresentata da [Nome e Cognome], nella sua qualità di [Carica/Dirigente];

La Città Metropolitana di Messina, con sede in [Indirizzo], C.F. [____], rappresentata da [Nome e Cognome], nella sua qualità di [Carica/Dirigente];

E

La Città Metropolitana di Milano, con sede in [Indirizzo], C.F. [____], rappresentata da [Nome e Cognome], nella sua qualità di [Carica/Dirigente];

E

La Città Metropolitana di Napoli, con sede in [Indirizzo], C.F. [____], rappresentata da [Nome e Cognome], nella sua qualità di [Carica/Dirigente];

E

La Città Metropolitana di Palermo, con sede in [Indirizzo], C.F. [_____], rappresentata da [Nome e Cognome], nella sua qualità di [Carica/Dirigente];

E

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, con sede in [Indirizzo], C.F. [_____], rappresentata da [Nome e Cognome], nella sua qualità di [Carica/Dirigente];

E

La Città Metropolitana di Roma Capitale, con sede in [Indirizzo], C.F. [_____], rappresentata da [Nome e Cognome], nella sua qualità di [Carica/Dirigente];

E

La Città Metropolitana di Torino, con sede in [Indirizzo], C.F. [_____], rappresentata da [Nome e Cognome], nella sua qualità di [Carica/Dirigente];

La Città Metropolitana di Venezia, con sede in [Indirizzo], C.F. [_____], rappresentata da [Nome e Cognome], nella sua qualità di [Carica/Dirigente];

La Città Metropolitana di Sassari, con sede in [Indirizzo], C.F. [_____], rappresentata da [Nome e Cognome], nella sua qualità di [Carica/Dirigente];

D'ora in avanti denominate congiuntamente "le Parti"

VISTA la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 04 novembre 1950, ed in particolare l'art. 14, recante *"Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione"* e il Protocollo n. 12;

VISTA la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e resa giuridicamente vincolante dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 e recepita dall'Italia con L. 130/2008, ed in particolare l'art. 21, comma 1 ribadisce che *"È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali"* e gli artt. 20, 22, 23 e 26 (G.U.C.E del 26/10/2012. C326/400);

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana ed in particolare l'art. 3, recante *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e*

l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'articolo 15, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e leale cooperazione istituzionale, al fine di coordinare azioni, condividere competenze e risorse e perseguire obiettivi comuni nell'esercizio delle rispettive funzioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare, gli articoli 3, 30 e 34, che valorizzano l'autonomia degli enti locali e disciplinano gli strumenti di cooperazione, coordinamento e programmazione condivisa tra amministrazioni pubbliche per la realizzazione di interventi e attività di interesse comune;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni, che disciplina gli obblighi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, anche ai fini del controllo diffuso sull'operato delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", che riconosce alle Città metropolitane funzioni di pianificazione strategica del territorio, promozione dello sviluppo sociale ed economico e coordinamento istituzionale, favorendo l'esercizio associato e la collaborazione tra enti per il perseguimento di finalità di interesse generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 91, recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio e della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede l'istituzione, a decorrere dal **1° gennaio 2027**, dell'**Organismo per la parità**, destinato a subentrare all'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR) nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla normativa vigente;

VISTI gli Statuti e i Piani strategici delle Città metropolitane aderenti, nella parte in cui promuovono l'uguaglianza sostanziale, la valorizzazione delle differenze, le pari opportunità, l'inclusione sociale e il contrasto a ogni forma di discriminazione.

Premesso che:

- le Parti condividono la necessità strategica di promuovere l'inclusione sociale, il contrasto a ogni forma di discriminazione, il sostegno alle pari opportunità e la lotta al razzismo sui rispettivi territori metropolitani;
- diverse Amministrazioni pubbliche hanno nel tempo sviluppato politiche e azioni positive finalizzate alla promozione dell'inclusione sociale e delle pari opportunità, anche attraverso la costruzione di reti territoriali e lo scambio di buone pratiche;
- a livello nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità – Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (di seguito "UNAR") ha operato, nel corso degli ultimi anni, quale punto di riferimento istituzionale per la promozione della parità di trattamento e per il coordinamento delle azioni di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, nonché quale Organismo Intermedio nell'ambito di specifiche linee di intervento del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027 dedicate all'inclusione sociale e alla non discriminazione;
- il decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 91, recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio e della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dell'Organismo per la parità, destinato a subentrare all'UNAR nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla normativa vigente;
- nell'ambito dell'attuazione del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, le Parti hanno sviluppato esperienze, progettualità e interventi finalizzati a promuovere l'inclusione sociale, la parità di accesso ai servizi e il contrasto alle situazioni di vulnerabilità, maturando competenze e relazioni istituzionali che evidenziano l'opportunità di rafforzare il coordinamento interistituzionale e la condivisione delle rispettive esperienze;
- le Parti hanno già partecipato a momenti di confronto e coordinamento dedicati alle politiche di inclusione sociale, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni, dai quali è emersa la volontà condivisa di costituire una Rete delle Città Metropolitane per l'inclusione e il contrasto alle discriminazioni, quale sede permanente di confronto, cooperazione e sviluppo di iniziative condivise;
- in coerenza con i principi guida posti alla base delle esperienze di cooperazione internazionale sviluppate dalla European Coalition of Cities Against Racism (di seguito ECCAR) e dalla International Coalition of Inclusive and Sustainable Cities (di seguito ICCAR), reti di enti locali impegnate nella promozione di strategie e azioni integrate per l'inclusione sociale, la parità di trattamento e il contrasto alle discriminazioni, alle quali risultano già aderenti alcune Città Metropolitane.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Valore delle premesse

Le premesse ed i documenti ivi richiamati, seppure non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 Oggetto e finalità

Con il presente Accordo le Parti costituiscono la Rete "ALMA – Alleanza Locale delle Città Metropolitane per l'Antidiscriminazione" (di seguito, la "Rete ALMA" o la "Rete"), quale sede permanente di confronto, cooperazione e coordinamento interistituzionale.

La Rete ALMA persegue le seguenti finalità in coerenza con i principi guida di ECCAR e ICCAR:

- a) favorire lo scambio di esperienze, conoscenze e buone pratiche sviluppate nei rispettivi territori metropolitani in materia di inclusione sociale, pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e promozione dei diritti fondamentali;
- b) promuovere forme di collaborazione stabile tra le Parti, anche attraverso l'attivazione di gemellaggi, partenariati e progettualità condivise;
- c) sviluppare e realizzare iniziative, campagne di sensibilizzazione ed eventi comuni finalizzati alla diffusione della cultura dell'inclusione, del rispetto delle differenze e della non discriminazione;
- d) valorizzare e promuovere, in maniera coordinata, le principali giornate internazionali e nazionali dedicate ai diritti umani, all'inclusione sociale, alle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni;
- e) favorire la partecipazione congiunta a programmi, avvisi e opportunità di finanziamento regionali, nazionali ed europei, nonché la progettazione condivisa di interventi di interesse comune;
- f) rafforzare il raccordo e la collaborazione già avviata con l'UNAR e che verrà intrapresa a decorrere dal 1° gennaio 2027, con l'Organismo per la parità istituito dal decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 91, nonché con le reti nazionali ed europee attive sui temi dell'inclusione e della non discriminazione e con gli altri soggetti istituzionali competenti, al fine di favorire il coordinamento delle iniziative e la valorizzazione delle esperienze maturate;
- g) partecipare, in forma unitaria e quale soggetto collettivo rappresentativo degli enti aderenti, a reti, organismi e iniziative di livello regionale, nazionale, europeo e internazionale coerenti con le proprie finalità, secondo le modalità definite dagli organi di governance della Rete.

Articolo 3

Azioni

Le Parti si impegnano a sviluppare, nell'ambito della Rete ALMA ciascuno per le proprie disponibilità, un programma condiviso di iniziative e strumenti operativi finalizzati a rafforzare le politiche di inclusione, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni nei rispettivi territori metropolitani.

A tal fine, le Parti promuovono in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la costituzione di gruppi di lavoro tematici e tavoli permanenti di confronto tra le amministrazioni aderenti, finalizzati allo scambio di esperienze, alla definizione di indirizzi comuni e alla diffusione di buone pratiche;
- b) la realizzazione di attività di monitoraggio e analisi dei fenomeni discriminatori, anche attraverso la raccolta e la valorizzazione di dati, esperienze territoriali, studi, ricerche e strumenti di valutazione delle politiche pubbliche;
- c) la predisposizione di strumenti e metodologie condivise per integrare i principi di inclusione, pari opportunità e non discriminazione nella programmazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi di competenza delle Parti;
- d) la promozione di percorsi di formazione, aggiornamento e scambio professionale rivolti al personale delle amministrazioni aderenti, anche mediante attività di affiancamento, gemellaggio e apprendimento reciproco tra territori;
- e) la realizzazione di iniziative comuni di informazione, comunicazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, anche in occasione delle principali giornate internazionali e nazionali dedicate ai diritti umani, all'inclusione sociale, alle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni;
- f) la promozione e lo sviluppo di progettazioni condivise, anche mediante la partecipazione congiunta a programmi e opportunità di finanziamento regionali, nazionali ed europei;
- h) la collaborazione con l'UNAR e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, con l'Organismo per la parità istituito dal decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 91, nonché con le reti nazionali ed europee attive sui temi dell'inclusione e della non discriminazione e con gli altri soggetti istituzionali competenti, al fine di favorire il coordinamento delle iniziative e la valorizzazione delle esperienze maturate.

Articolo 4

Modalità attuative dell'Accordo

Le Parti attuano il presente Accordo attraverso la Rete ALMA, quale sede stabile di confronto, coordinamento e collaborazione interistituzionale.

Le attività della Rete sono definite mediante un Programma annuale condiviso, approvato dalle Parti, che individua le iniziative prioritarie, le eventuali progettualità comuni, le attività di comunicazione e sensibilizzazione, nonché le modalità di monitoraggio delle azioni realizzate.

Al fine di perseguire le finalità del presente Accordo, le Parti possono costituire gruppi di lavoro tematici, tavoli tecnici o altre forme di collaborazione operativa, anche aperte alla partecipazione di enti pubblici, università, istituti di ricerca, organismi del Terzo settore e altri soggetti portatori di interesse.

Le Parti si impegnano a favorire la circolazione delle informazioni, la condivisione di esperienze e la diffusione delle buone pratiche sviluppate nei rispettivi territori, anche attraverso strumenti digitali e momenti periodici di confronto.

La Rete si riunisce almeno due volte l'anno al fine di verificare lo stato di attuazione dell'Accordo e definire gli indirizzi delle attività successive.

La partecipazione alla Rete non comporta la costituzione di un nuovo soggetto giuridico e non determina vincoli finanziari ulteriori rispetto a quelli eventualmente assunti dalle Parti nell'ambito di specifiche iniziative o progettualità condivise.

Articolo 5 Comitato Tecnico

La Rete ALMA è coordinata da un Comitato Tecnico, composto da quattro Città Metropolitane su quindici o comunque una percentuale non inferiore ad un quinto del totale delle città metropolitane. I componenti del Comitato Tecnico variano con cadenza biennale secondo il principio della rotazione, l'individuazione delle quattro Città Metropolitane avviene mediante il metodo del consenso.

Il Comitato Tecnico si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Il Comitato Tecnico costituisce l'organo di coordinamento operativo della Rete e assicura il raccordo tra le Città metropolitane aderenti per l'attuazione delle attività previste dal presente Protocollo.

In particolare:

- a) favorisce lo scambio di esperienze, informazioni e buone pratiche con le altre Città Metropolitane aderenti;
- b) promuove l'attuazione delle attività condivise;
- c) supporta la programmazione e la realizzazione delle iniziative comuni;
- d) cura la convocazione degli incontri della Rete e la predisposizione del relativo ordine del giorno;
- e) coordina l'attuazione delle attività previste dal Programma annuale;
- f) formula proposte e indirizzi operativi da sottoporre al Comitato dei Sindaci e dei Consiglieri Delegati.

Le attività di supporto organizzativo e di segreteria della Rete sono assicurate da una Segreteria tecnica, individuata a rotazione biennale tra le Città metropolitane aderenti attraverso il metodo del consenso e secondo criteri definiti dal Comitato Tecnico.

Ulteriori disposizioni concernenti le modalità di gestione e di governance potranno essere disciplinate mediante apposito regolamento interno, approvato a maggioranza dei componenti della Rete.

Articolo 6

Comitato dei Sindaci e dei Consiglieri Delegati

È istituito il Comitato dei Sindaci e dei Consiglieri Delegati della Rete ALMA

Il Comitato dei Sindaci e dei Consiglieri Delegati si riunisce almeno una volta l'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Il Comitato dei Sindaci e dei Consiglieri Delegati:

- a) definisce gli indirizzi strategici della Rete;
- b) promuove il coordinamento istituzionale tra le Città metropolitane aderenti;
- c) esamina le proposte formulate dal Comitato Tecnico di Coordinamento e assume le determinazioni conseguenti.

Articolo 7

Monitoraggio delle attività

Le Parti si impegnano a favorire un'attività costante di monitoraggio delle iniziative realizzate nell'ambito della Rete, al fine di valutare lo stato di attuazione e l'efficacia rispetto alle finalità condivise.

Il monitoraggio è basato sulla raccolta e sistematizzazione delle esperienze, delle attività e delle buone pratiche sviluppate nei territori metropolitani, anche attraverso strumenti comuni definiti dalla Rete.

Il Comitato Tecnico elabora, con cadenza periodica, un documento di sintesi delle attività svolte, finalizzato alla condivisione tra le Parti e alla valorizzazione dei risultati raggiunti.

Articolo 8

Adesione di nuovi soggetti

La Rete ALMA è aperta all'adesione di ulteriori Città metropolitane.

L'adesione non comporta alcun automatismo, ma è subordinata alla condivisione dei principi e delle finalità del presente Accordo.

Articolo 9

Risorse e oneri finanziari

Il presente Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci delle Parti.

Le attività della Rete sono realizzate nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie delle amministrazioni aderenti, fatte salve eventuali specifiche progettualità finanziate attraverso programmi regionali, nazionali o dell'Unione europea.

Eventuali risorse dedicate a singole iniziative o progetti comuni sono disciplinate nei relativi atti attuativi o negli specifici accordi tra le Parti.

Articolo 10

Durata e recesso

Il presente Accordo ha durata di tre anni, con scadenza al 31 dicembre 2029, ed è rinnovabile previo accordo tra le Parti.

Ciascuna Parte può recedere dall'Accordo mediante comunicazione scritta agli altri soggetti aderenti, con un preavviso congruo che consenta la gestione ordinata delle attività in corso.

Articolo 11

Tutela dei dati personali

Le Parti si impegnano a garantire che il trattamento dei dati personali eventualmente acquisiti e scambiati nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione del presente Accordo e delle attività della Rete, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione e integrità e riservatezza.

Le Parti si impegnano a individuare, ove necessario, i rispettivi ruoli e responsabilità in qualità di titolari o responsabili del trattamento, nonché ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.

Eventuali scambi di informazioni tra le Parti avvengono privilegiando, ove possibile, dati aggregati o anonimi, o comunque dati personali strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Articolo 12

Disposizioni finali

In sede di prima applicazione del presente Accordo e per i primi due anni di operatività della Rete ALMA, tenuto conto della disponibilità manifestata dai rispettivi rappresentanti, sono individuate quali componenti del Comitato Tecnico le Città Metropolitane di Bologna, Catania, Milano e Roma Capitale.

Si stabilisce, allo stato, che la revisione della composizione del Comitato Tecnico abbia luogo nel mese di settembre 2028.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Protocollo, si applicano le disposizioni contenute negli eventuali regolamenti interni adottati dagli organi della Rete nell'ambito delle rispettive competenze.